

Procedura unificata per tutti i nullaosta in campo ambientale

Fino al luglio scorso il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale costituiva l' autorizzazione finale, anche a seguito di complessi procedimenti autorizzativi, che permetteva ad un gestore di "accendere" un impianto, ossia di avviarne l' attività. In altri termini (ed esemplificando), l' iter logico e giuridico seguito fino a pochi mesi fa si suddivideva in due fasi autorizzative: la prima abilitava la costruzione dell' immobile destinato ad ospitare l' attività produttiva e che comprendeva la valutazione di impatto ambientale (Via), se dovuta, e il permesso di costruire; la seconda valutava gli effetti sull' **ambiente** che quell' attività poteva determinare, e ne autorizzava così le emissioni in atmosfera, gli scarichi in acqua, le soglie di rumore producibile, le operazioni di gestione dei rifiuti. Con l' entrata in vigore del Dlgs 104/2017 avvenuta il 21 luglio 2017, quest' ordine è

mutato, prevalendo le esigenze di integrazione delle valutazioni sugli aspetti ambientali e gli effetti prodotti da un impianto. Il decreto ha introdotto significative modifiche alla parte seconda del Codice dell' **ambiente**, in materia di Via. Gli articoli 27 e 27-bis, infatti, introducono due nuove forme autorizzative: il provvedimento unico ambientale (che si applica ai procedimenti di Via di competenza nazionale): il provvedimento autorizzatorio unico regionale (nel caso di Via di competenza regionale). Questi provvedimenti sono destinati ad assorbire ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale e, quindi, ove necessario anche l' autorizzazione integrata ambientale. Il legislatore italiano, quindi, ha deciso di concentrare le valutazioni ambientali in una sola sede decisionale e di anticipare le decisioni - anche sulla fase operativa - al momento precedente la costruzione di un impianto. Così è cambiata la prospettiva dell' iter amministrativo di autorizzazione di installazioni: già in fase progettuale dovranno essere valutati non solo gli aspetti relativi all' inserimento di una data struttura nel



contesto ambientale (scopo della Via) ma dovranno anche essere previsti i possibili effetti prodotti dall' impianto durante la sua vita operativa e regolati attraverso l' imposizione delle adeguate prescrizioni. Dovranno, quindi compiersi valutazioni sui livelli consentiti di emissioni, sulla qualità e le portate degli scarichi, sul tipo e quantità di rifiuti che potranno essere gestiti in stabilimento, eccetera. Già nella fase istruttoria, quindi, tutte le amministrazioni interessate da un dato progetto dovranno essere coinvolte sui molteplici livelli di decisione (costruttivi e operativi) che il progetto presenta. Restano però salve le peculiarità dell' Aia in relazione ai tempi di rinnovo, riesame e controlli: il Codice dell' **ambiente**, infatti, stabilisce che le condizioni e le misure supplementari relative all' Aia e contenute nei provvedimenti unici sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità dettate dalla disciplina Aia (articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordecies). © RIPRODUZIONE RISERVATA.